

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Esterni - Francesco Ciraolo

Nella seduta del 14/01/2021

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0022196/20 del 09/12/2020 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- considerato che parte resistente ha lamentato un duplice errore di calcolo nella decisione assunta, asserendo che le commissioni finanziarie sono state considerate nella loro totalità, senza scorporare la quota della commissione agente (inclusa nelle prime), e che l'importo delle medesime è stato erroneamente indicato nella tabella restitutoria;
- rilevato che, in realtà, la commissione agente è stata scorporata dalle commissioni finanziarie, ma nel prospetto restitutorio l'importo di queste ultime (considerate al netto della commissione agente) è stato erroneamente indicato in euro 2.927,37, anziché in euro 1.997,37;
- preso atto, pertanto, dell'effettiva sussistenza di un errore materiale,

dispone che la motivazione sia corretta ed il dispositivo coerentemente emendato come segue:

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale rimborsabile in 120 rate mensili, stipulato in data 17/07/2007 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 2.123,94, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo, stante la mancata autenticazione della firma apposta dal cliente in calce alla procura conferita al legale rappresentante.

Nel merito, rileva di avere già rimborsato al ricorrente, in data 14/11/2014, la somma di € 1.513,35, calcolata tenendo conto del complessivo importo delle voci di costo *recurring* (premi assicurativi e commissioni finanziarie, al netto delle competenze dell'intermediario del credito) e di quanto già riconosciuto al cliente in sede di estinzione anticipata (€ 126,38).

Ritenuta, infine, la non retrocedibilità delle commissioni percepite dall'agente, in quanto aventi natura *up front*, nonché l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti nella sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, in assenza di adeguamento del quadro normativo nazionale, conclude chiedendo che il Collegio voglia, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere.

Con memoria di replica del 04/09/20, parte ricorrente insiste per la trattazione del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario resistente in ragione di una presunta invalidità del preventivo reclamo, dovuta alla mancata autenticazione della firma per procura del ricorrente.

L'eccezione va disattesa. Come più volte rilevato da quest'Arbitro, invero, il reclamo, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso (Banca d'Italia, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. VI, par. 1), non può essere in alcun modo assimilato ad un atto giudiziale, sicché allo stesso non risulta applicabile quanto disposto dall'art. 83 c.p.c., in tema di procura ad agire dinanzi al giudice ordinario (Coll. Roma, n. 3543/17 e n. 3547/17; Coll. Torino, n. 13039/18). Per la valida presentazione di tale atto con il ministero di un difensore, dunque, non occorre che la procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto stesso sia conferita con scrittura privata autenticata, essendo sufficiente che – come nel caso di specie – il reclamo sia riferibile con certezza al cliente e che l'intermediario sia posto in grado di comprendere a quale rapporto si fa riferimento (Coll. Palermo, n. 13438/17 e n. 15520/18).

Nel merito, la controversia concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di prestito personale, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non



goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di potere prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni finanziarie (lett. *a* del prospetto economico), considerate al netto delle provvigioni dell'intermediario del credito (lett. *b*), hanno natura *recurring*, essendo poste a copertura anche di attività e oneri a carattere continuativo, come quelli relativi all'acquisizione della provvista (Coll. coord., n. 5031/17);
- le provvigioni dell'intermediario del credito (lett. *b*), ricomprese nell'importo *sub a*, vanno qualificate come *up front*, in quanto destinate a remunerare le attività rese, fino al momento della conclusione del contratto, dall'agente in attività finanziarie concretamente intervenute;
- gli oneri erariali (lett. *c*) non possono costituire, secondo l'orientamento condiviso fra i Collegi territoriali, oggetto di domanda restitutoria;
- gli oneri assicurativi (lett. *e*) devono essere restituiti per la quota non goduta, da quantificare sulla base del premio netto versato, quale risultante dal certificato di polizza prodotto dalla resistente. Si rileva, peraltro, che non risultano versate in atti le Condizioni Generali di Assicurazione, non potendosi pertanto evincere l'esistenza di un criterio pattizio di rimborso diverso dal *pro rata temporis*.

Applicando i criteri di rimborso sopra indicati (*pro rata temporis* per le voci di costo di natura *recurring*, curva degli interessi per gli oneri *up front*) e tenendo conto di quanto già restituito al ricorrente (€ 126,38 stornati in conteggio estintivo, oltre ad € 1.513,25 versati,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per circostanza non contestata da parte istante, con assegno postale del 14/11/14), quest'ultimo avrà dunque diritto alla residua somma di € 372,11 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,15%					
Denominazione		% rapportata al TAN						
<i>Commissione finanziaria</i>				1.997,37 €	Recurring	1.182,78 €	126,38 €	1.053,40 €
<i>Commissioni agente</i>				1.032,00 €	Up front	353,28 €		353,28 €
<i>Oneri assicurativi</i>				755,12 €	Recurring	446,78 €		446,78 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €	0	0,00 €	1.513,35 €	-1.513,35 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								372,11 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra indicati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 372,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 13/11/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale rimborsabile in 120 rate mensili, stipulato in data 17/07/2007 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 2.123,94, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo, stante la mancata autenticazione della firma apposta dal cliente in calce alla procura conferita al legale rappresentante.

Nel merito, rileva di avere già rimborsato al ricorrente, in data 14/11/2014, la somma di € 1.513,35, calcolata tenendo conto del complessivo importo delle voci di costo *recurring* (premi assicurativi e commissioni finanziarie, al netto delle competenze dell'intermediario del credito) e di quanto già riconosciuto al cliente in sede di estinzione anticipata (€ 126,38).

Ritenuta, infine, la non retrocedibilità delle commissioni percepite dall'agente, in quanto aventi natura *up front*, nonché l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti nella



sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia, in assenza di adeguamento del quadro normativo nazionale, conclude chiedendo che il Collegio voglia, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere.

Con memoria di replica del 04/09/20, parte ricorrente insiste per la trattazione del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario resistente in ragione di una presunta invalidità del preventivo reclamo, dovuta alla mancata autenticazione della firma per procura del ricorrente.

L'eccezione va disattesa. Come più volte rilevato da quest'Arbitro, invero, il reclamo, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso (Banca d'Italia, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. VI, par. 1), non può essere in alcun modo assimilato ad un atto giudiziale, sicché allo stesso non risulta applicabile quanto disposto dall'art. 83 c.p.c., in tema di procura ad agire dinanzi al giudice ordinario (Coll. Roma, n. 3543/17 e n. 3547/17; Coll. Torino, n. 13039/18). Per la valida presentazione di tale atto con il ministero di un difensore, dunque, non occorre che la procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto stesso sia conferita con scrittura privata autenticata, essendo sufficiente che – come nel caso di specie - il reclamo sia riferibile con certezza al cliente e che l'intermediario sia posto in grado di comprendere a quale rapporto si fa riferimento (Coll. Palermo, n. 13438/17 e n. 15520/18).

Nel merito, la controversia concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di prestito personale, estinto anticipatamente. Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai



consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di potere prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni finanziarie (lett. a del prospetto economico) hanno natura *recurring*, essendo poste a copertura anche di attività e oneri a carattere continuativo, come quelli relativi all'acquisizione della provvista (Coll. coord., n. 5031/17);
- le provvigioni dell'intermediario del credito (lett. b), ricomprese nell'importo *sub a*), vanno qualificate come *up front*, in quanto destinate a remunerare le attività rese, fino al momento della conclusione del contratto, dall'agente in attività finanziarie concretamente intervenute;
- gli oneri erariali (lett. c) non possono costituire, secondo l'orientamento condiviso fra i Collegi territoriali, oggetto di domanda restitutoria;
- gli oneri assicurativi (lett. e) devono essere restituiti per la quota non goduta, da quantificare sulla base del premio netto versato, quale risultante dal certificato di polizza prodotto dalla resistente. Si rileva, peraltro, che non risultano versate in atti le Condizioni Generali di Assicurazione, non potendosi pertanto evincere l'esistenza di un criterio pattizio di rimborso diverso dal *pro rata temporis*.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando i criteri di rimborso sopra indicati (*pro rata temporis* per le voci di costo di natura *recurring*, curva degli interessi per gli oneri *up front*) e tenendo conto di quanto già restituito al ricorrente (€ 126,38 stornati in conteggio estintivo, oltre ad € 1.513,25 versati, per circostanza non contestata da parte istante, con assegno postale del 14/11/14), quest'ultimo avrà dunque diritto alla residua somma di € 922,36 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,15%					
Denominazione	% rapportata al TAN	37,14%						
Commissione finanziarie				2.927,37 €	Recurring	1.732,03 €	126,38 €	1.605,65 €
Commissioni agente				1.032,00 €	Up front	383,28 €		383,28 €
Oneri assicurativi				755,12 €	Recurring	446,78 €		446,78 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	1.513,35 €	-1.513,35 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								922,36 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 922,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI